

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 14 marzo 2022 - n. 880

Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 4 marzo 2022, «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'ucraina» - Approvazione dello schema di accordo quadro con le associazioni di categoria di livello regionale per l'individuazione di strutture ricettive l'alloggiamento temporaneo

IL PRESIDENTE

Visti:

- il d.lgs. n. 112/1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 1/2018 recante «Codice della protezione civile»;
- la l.r. Regione Lombardia del 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile»;

Dato atto che dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 il territorio dell'Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell'Unione europea;

Considerata l'urgente necessità di dare soccorso, assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini arrivati nel territorio;

Visti i provvedimenti adottati a livello nazionale:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di Deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il d.l. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante «Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina»;
- il d.l. 16 del 28 febbraio 2022 recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che prevede, all'art. 3, l'incremento di 5.000 posti nell'ambito della rete dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e l'attivazione di 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 870 del 2 marzo 2022, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 04 marzo 2022, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina» che affida al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per il tramite delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 873 del 4 marzo 2022, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Dato atto, altresì, che all'art. 4, l'o.c.d.p.c. n. 872/2022 dispone:

- l'individuazione, da parte dei Commissari Delegati di «uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento»;
- l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o ad uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;
- la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della Protezione civile, da parte dei Soggetti

intestatari delle contabilità speciali per le attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza medesima;

- che i Commissari Delegati, e i Soggetti Attuatori dai medesimi individuati, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all'art. 9, dell'o.c.d.p.c. n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima;

Dato atto che, per gli interventi emergenziali previsti dall'ordinanza n. 872/2022, con decreto del Presidente n. 878 del 14 marzo 2022:

- sono stati nominati i soggetti attuatori,
- è stato stabilito che l'apposita Contabilità Speciale sia intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato;
- è stato indicato che gli oneri finanziari derivanti dalle attività saranno assunti a valere sulla contabilità speciale, ovvero sul bilancio regionale se questa non disponibile, fatto salvo il successivo rimborso da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile a valere sulla medesima contabilità speciale, previa rendicontazione;

Dato atto che, per gli interventi emergenziali previsti dall'ordinanza n. 872/2022, con decreto del Presidente n. 875 del 9 marzo 2022 - «Costituzione del comitato esecutivo per l'emergenza in atto in Ucraina», è stato insediato un apposito Comitato Esecutivo con lo scopo di coordinare l'azione amministrativa regionale, operando il raccordo a livello istituzionale con il Governo, a partire dalla Protezione Civile nazionale

Dato atto altresì che, con decreto n. 3269 del 12 marzo 2022 del Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile, è stata attivata l'Unità di Crisi Regionale per la gestione sul territorio regionale dell'emergenza Ucraina, con il compito di coordinare le diverse azioni delle Direzioni Regionali e degli Enti del SIREG con quelle degli Enti Locali e delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

Preso atto che l'o.c.d.p.c. n. 872/2022 stabilisce, all'art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra l'altro:

- coordinare l'organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;
- provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza;
- assicurare soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nel quadro di distribuzione nazionale dei profughi;
- provvedere all'assistenza sanitaria e all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;

Preso atto, in particolare, che l'o.c.d.p.c. n. 872/2022, all'art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l'emergenza COVID-19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti attuatori;

Ritenuto di

- dovere assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime, come previsto dall'o.c.d.p.c. 872/2022 per:
 - soluzioni urgenti alloggiamento e assistenza temporanee nelle more dell'individuazione delle soluzioni da parte delle Prefettura (art. 2, c.1, lett.b),
 - soluzioni di alloggiamento temporaneo o assistenza ai cittadini ucraini richieste dalle Prefetture (art. 3 c.4);

Ritenuto che, per attuare quanto indicato nei punti precedenti, di dover stipulare un Accordo Quadro con le Associazioni di categoria di livello regionale, al fine di individuare strutture alberghiere o ricettive per le soluzioni di alloggiamento temporanee;

Preso atto dei nulla osta pervenuti dalle Associazioni di categoria:

- Confcommercio imprese PER L'ITALIA - LOMBARDIA (CF 80057470157 - con sede a Milano, c.so Venezia n. 47/49), con comunicazione in posta elettronica del 12 marzo 2022,
- Confesercenti regionale DELLA LOMBARDIA (CF 97078600158 - con sede a Milano, via Giuseppe Sirtori n. 3), con comuni-

Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 18 marzo 2022

cazione in posta elettronica del 13 marzo 2022)

- Confindustria lombardia (CF 80055410155) con sede a Milano, via Pantano n. 9, e, con comunicazione in posta elettronica del 13 marzo 2022)

Ritenuto, in attuazione della o.c.d.p.c. n. 872/2022, di approvare lo schema di Accordo Quadro in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

Dato atto

- che tale Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria e dal Commissario Delegato, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;
- che sarà possibile, per altre Associazioni di categoria, aderire all'Accordo Quadro mediante scambio di corrispondenza, incaricando allo scopo i Soggetti attuatori della o.c.d.p.c. n.872/2022;

Dato atto che:

- i Soggetti attuatori competenti provvederanno a pubblicare una manifestazione di interessi rivolta ai gestori delle strutture ricettive, pubblicata sulla piattaforma Bandi On Line e sul sito internet di Regione Lombardia, per individuare le soluzioni alloggiative idonee in base a quanto indicato nel citato Accordo Quadro ed alle esigenze che verranno manifestate dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
- gli oneri finanziari connessi all'esecuzione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti attuatori competenti, individuati con decreto n. 878 del 14 marzo 2022, saranno a carico della contabilità speciale di cui all'o.c.d.p.c. n. 872/2022, e rimborsati dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile previa rendicontazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 1/2018;

Visti:

- il d.lgs. n. 33/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- la d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021, che ha approvato l'aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T. 2021-2023);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare, ai fini della attuazione di quanto previsto dalla OCDPC n. 872/2022, lo schema di Accordo Quadro, in allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, con le Associazioni di categoria di livello regionale:

- Confindustria lombardia (CF 80055410155) con sede a Milano, via Pantano n. 9,
- Confcommercio imprese PER L'ITALIA - LOMBARDIA (CF 80057470157) con sede a Milano, c.so Venezia n. 47/49,
- Confesercenti regionale DELLA LOMBARDIA (CF 97078600158) con sede a Milano, via Giuseppe Sirtori n. 3,

per assicurare la disponibilità temporanea delle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

2. di dare atto che l'Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria e dal Commissario delegato e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;

3. di dare atto che sarà possibile, per altre Associazioni di categoria, aderire all'Accordo Quadro mediante scambio di corrispondenza, incaricando allo scopo i soggetti attuatori della o.c.d.p.c. n.872/2022;

4. di dare atto che gli oneri finanziari connessi all'esecuzione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti attuatori competenti, individuati con decreto n. 878 del 14 marzo 2022, saranno a carico della contabilità speciale di cui all'o.c.d.p.c. n. 872/2022, e rimborsati dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile previa rendicontazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 1/2018;

5. di pubblicare il presente atto:

- sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
- sul sito internet di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 23

e 42 del d.lgs. 33/2013;

6. di inviare il presente atto al Dipartimento nazionale di protezione civile ed alla Prefettura di Milano, anche quale coordinatore delle altre Prefetture della Lombardia.

Il presidente
commissario delegato
o.c.d.p.c.872/2022
Attilio Fontana

_____ . _____

Allegato	
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI	
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI POLITICA E	
MILITARE IN ATTO	
Tra REGIONE LOMBARDIA , in persona del COMMISSARIO DELEGATO	
Presidente Attilio Fontana, giusta nomina di cui all'Ordinanza del Capo	
Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022, domiciliato per la	
carica a Milano, Piazza Città di Lombardia,1 (di seguito Regione Lombardia);	
E	
le ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:	
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA (CF 80055410155) in persona del Presidente	
Francesco Buzzella, con sede a Milano, Via Pantano n. 9,	
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - LOMBARDIA (CF 80057470157) in	
persona del Vicepresidente Vicario Carlo Massoletti, con sede a Milano, C.so	
Venezia n. 47/49,	
CONFESERCENTI REGIONALE DELLA LOMBARDIA (CF 97078600158) in	
persona del Presidente Gianni Rebecchi, con sede a Milano, Via Giuseppe	
Sirtori n. 3, _____	
(di seguito Associazioni di categoria);	
si stipula il presente	
ACCORDO QUADRO	
Art. 1 Oggetto e finalità	
1. Il presente Accordo-Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle	
persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e	

	<p>militare in atto, nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale,</p>	
	<p>qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS</p>	
	<p>(Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e</p>	
	<p>Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del</p>	
	<p>Governo.</p>	
	<p>2. Ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui all'Ordinanza 872/2022, la</p>	
	<p>disponibilità delle strutture ricettive in favore delle Prefetture resta</p>	
	<p>prioritaria.</p>	
	<p>3. Il presente Accordo-Quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive</p>	
	<p>ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo le stesse ospitare</p>	
	<p>anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello</p>	
	<p>territoriale.</p>	
	<p>4. Le Associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Accordo quadro</p>	
	<p>sono esonerate da ogni responsabilità inerente al rapporto tra la struttura</p>	
	<p>ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.</p>	
	<p>5. Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro, il</p>	
	<p>Soggetto attuatore nominato dal Commissario delegato affida il servizio</p>	
	<p>alle strutture ricettive aderenti, che vengono attivate in caso di necessità.</p>	
	<p>Art 2 Oneri a carico di Regione Lombardia e delle Associazioni di categoria</p>	
	<p>1. Regione Lombardia, tramite il Soggetto attuatore a tal fine nominato dal</p>	
	<p>Commissario delegato, si impegna a comunicare di volta in volta, anche</p>	
	<p>attraverso la piattaforma Bandi on line predisposta da Aria, il numero delle</p>	
	<p>persone che necessitano di ospitalità e la data di check-in alle strutture</p>	
	<p>ricettive aderenti al presente accordo quadro, come verrà di volta in volta</p>	

	richiesto dalla Prefettura competente.	
	2. Le strutture ricettive, ai fini della rendicontazione, integrano nella	
	piattaforma bandi onLine le informazioni relative agli ospiti ed ai servizi	
	erogati.	
	3. Le Associazioni di categoria firmatarie si impegnano a garantire la massima	
	diffusione del Protocollo e dell'iniziativa definita con Regione Lombardia,	
	attraverso una capillare attività di sensibilizzazione presso la rispettiva base	
	associativa.	
	4. Le Associazioni di categoria firmatarie richiamano i propri associati	
	all'osservanza dei requisiti adeguati a garantire le prestazioni richieste al	
	successivo art. 3.	
	Le parti si impegnano, altresì, ad individuare soluzioni organizzative idonee	
	ad assicurare l'ospitalità anche a soggetti fragili, quali ad esempio persone	
	disabili, non deambulanti.	
	Art 3 Oneri a carico dei gestori delle Strutture Ricettive	
	1. Le Strutture ricettive che intendono aderire al presente accordo quadro	
	comunicano la propria adesione al Soggetto Attuatore nominato dal	
	Commissario, mediante inserimento di una domanda all'interno della	
	manifestazione di interessi pubblicata sulla piattaforma Bandi On Line	
	indicando: il numero di posti letto, numero di camere per tipologia (es.	
	doppia, tripla, ecc.), disponibilità al servizio di ospitalità anche di persone	
	con disabilità, con rispettive tariffe e i trattamenti, il periodo di disponibilità	
	all'ospitalità e il referente operativo della struttura che possa essere	
	contattato H/24.	

	La struttura ricettiva, mediante la piattaforma Bandi On Line, indicherà i	
	periodi di indisponibilità all'accoglienza dei profughi, e potrà	
	autonomamente aggiornare questo dato ogni volta che lo riterrà	
	necessario.	
	2. Al momento della sottoscrizione dell'adesione al presente accordo il	
	gestore della struttura ricettiva deve attestare il possesso dei requisiti di	
	cui al successivo art.4.	
	3. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, a fronte del pagamento	
	degli importi massimi giornalieri indicati al successivo art. 6, ovvero per	
	le minori tariffe relative al proprio listino, si impegna a garantire il	
	trattamento di pensione completa con le seguenti specifiche:	
	a) l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti,	
	residence, e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi	
	igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento,	
	acqua calda/fredda;	
	b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche	
	disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza	
	fatto salvo il cambio della biancheria settimanale e comunque	
	ad ogni check-out;	
	c) il monitoraggio delle presenze effettivamente registrate in fase	
	di check-in e, successivamente alle operazioni di check-out, il	
	relativo periodo di permanenza, anche con la tenuta di un	
	registro delle prestazioni rese in cui indicare i trattamenti ed i	
	servizi erogati per ogni singolo ospite, attraverso	

l'aggiornamento della piattaforma Bandi online, al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attività ricettiva svolta e la verifica da parte del Soggetto Attuatore della regolare esecuzione delle prestazioni rese, necessaria per le procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 6, ferma restando la responsabilità da parte dei gestori derivante dal dichiarare il falso come potrà essere accertato mediante controlli a campione.

Art. 4 Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.

1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione della adesione al presente accordo, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m., il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli ai sensi del medesimo Decreto.
2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 5 Modalità di attivazione delle strutture ricettive

1. Per dare esecuzione al presente accordo le strutture ricettive aderenti sono contattate, anche tramite piattaforma informatica, per reperire, nella Provincia di interessata, una sistemazione alloggiativa alle persone segnalate dalla Regione Lombardia su richiesta della Prefettura territorialmente competente.
2. L'attivazione prevede l'affidamento del servizio da parte del soggetto attuatore.

	3. Le strutture ricettive aderenti sono attivate di volta in volta secondo	
	criteri che tengono conto di:	
	a. disponibilità dei posti rispetto alla specifica esigenza,	
	b. principio di rotazione;	
	fatto salvo le eventuali indicazioni della Prefettura competente in base	
	alla necessità di gestione dell'accoglienza.	
	4. Le tariffe di cui all'articolo 6 presuppongono che le strutture ricettive	
	vengano progressivamente portate alla piena occupazione, prima di	
	effettuare prenotazioni nella successiva struttura presente nel	
	Comune e/o nella zona interessata, salvo specifiche esigenze dettate	
	dalle necessità di accoglienza.	
	5. Su richiesta e ad esclusivo carico del cliente, le Strutture possono offrire	
	altri servizi opzionali, che vengono fatturati direttamente all'ospite.	
	Art. 6 Quantificazione oneri e modalità fatturazione	
	1. Ferma restando la possibilità per le singole Strutture ricettive di	
	applicare condizioni di miglior favore, con riferimento sia agli oneri a	
	carico delle stesse sia alle tariffe di cui al presente articolo, Regione	
	Lombardia, si impegna a riconoscere i seguenti importi massimi	
	omnicomprensivi per persona, a totale copertura dei servizi di cui	
	all'art. 3 (IVA e tasse di soggiorno escluse) distinti in ragione della	
	classificazione dell'hotel/struttura ricettiva:	
	HOTEL CATEGORIA 3 STELLE:	
	<ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (colazione inclusa) in camera tripla o superiore € 30/die 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (colazione inclusa) in camera doppia/singola € 35/die 	

	<ul style="list-style-type: none"> • pensione completa in camera tripla o superiore € 65/die 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pensione completa in camera doppia/singola € 70/die 	
	HOTEL CATEGORIA 4 STELLE:	
	<ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (colazione inclusa) in camera tripla o superiore € 35/die 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (colazione inclusa) in camera doppia/singola € 40/die 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pensione completa in camera tripla o superiore € 70/die 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pensione completa in camera doppia/singola €75/die 	
	ALTRE CATEGORIE RICETTIVE:	
	<ul style="list-style-type: none"> • pernottamento (colazione inclusa) € 35/die 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pensione completa € 65/die 	
	In caso di letto aggiuntivo le tariffe sono ridotte del 50% rispetto al prezzo di listino.	
	Per bambini fino a 10 anni compresi in camera con almeno un adulto le tariffe sono ridotte del 50%, e si intendono gratuite per i minori fino ai 2 anni di età.	
	Le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo: qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.	
	Come previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872/2022 (art. 9 comma 2) l'importo complessivo dell'affidamento alla singola struttura ricettiva non può essere superiore ad € 214.900,00 IVA esclusa.	
	2. Le fatture elettroniche saranno emesse dalla struttura ricettiva su base mensile, dovranno essere intestate a Regione Lombardia e contenere	

necessariamente la seguente dicitura: "*Emergenza Ucraina Ord.872/2022*",

ed avere le caratteristiche indicate nella manifestazione di interessi.

3. Il pagamento è effettuato da Regione Lombardia con bonifico bancario a favore del creditore (IBAN da indicare nella documentazione di spesa) entro il termine di 45 giorni dal ricevimento delle singole fatture, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese.

Art. 7 Efficacia accordo e risoluzione anticipata

1. Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione, cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza e può essere risolto anticipatamente, previo preavviso di almeno dieci giorni, da ciascuna delle parti.

2. La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

3. Le parti si incontreranno, nel caso di nuove disposizioni governative, regionali e/o comunali, per rivalutare le eventuali condizioni interessate dalla nuova normativa.

Art. 8 Controversie e Foro competente

1. Le controversie insorte in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente convenzione sono risolte in via conciliativa e amministrativa prima di adire il Tribunale. Il Foro competente è quello di Milano

Art. 9 – Trattamento dati personali

1 Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 10 Imposta di bollo e spese di registrazione

1. Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Lombardia *Il Presidente - Commissario Delegato OCDPC 872/2022*

Attilio Fontana

Le Associazioni di Categoria:

Confindustria Lombardia *Il Presidente Francesco Buzzella*

Confcommercio Imprese per l'Italia Lombardia *Il Vicepresidente Vicario Carlo*

Massoletti

Confesercenti Lombardia *Il Presidente Gianni Rebecchi*

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni: DPR 445/2000 e D.Lvo. 82/2005 e norme collegate.